

STATUTO ASSOCIAZIONE "Seminari Mutinensi"

Art. 1 - Denominazione

1.1. È costituita un'associazione non profit finalizzata allo svolgimento di attività avente utilità sociale, senza scopo di lucro, denominata "Seminari Mutinensi" (di seguito, per brevità, "SM").

1.2. La denominazione indicata al comma precedente verrà utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico di SM.

Art. 2 - Sede

2.1. SM ha sede in Reggio Emilia, Via San Martino, 2, c/o NOBILI RTZ Legal e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.

Art. 3 - Durata

1.3. SM ha durata ventennale e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

Art. 4 - Scopi e attività

4.1. SM si prefigge di svolgere attività di ricerca, documentazione, valorizzazione e di promozione scientifica e culturale, con particolare riferimento al settore del Diritto costituzionale, della Teoria del diritto, del Diritto pubblico con specifico riguardo al Diritto pubblico dell'economia, nonché del Diritto dell'economia.

4.2. SM è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità sociali e culturali.

4.3. SM, inoltre, si propone specificamente:

- di finanziare e sostenere la pubblicazione di Riviste, Collane e Monografie;
- di svolgere attività di organizzazione, finanziamento e sostegno di eventi culturali (Convegni, Seminari, Incontri di Studio, Presentazioni, Colloqui scientifici, Lezioni Magistrali eccetera) afferenti alle tematiche sopra indicate al punto 4.1.;
- di svolgere attività di formazione nelle materie afferenti alle tematiche sopra indicate al punto 4.1., anche tramite l'istituzione di borse di studio, premi o altre provvidenze, con particolare riguardo a giovani studiosi.
- di svolgere ogni altra attività connessa, prolettica e conseguente alle precedenti.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate dell'associazione

5.1. Il patrimonio di SM è costituito dalle quote annuali e dai contributi dei soci, nonché da ogni altro provento destinato da soggetti privati e pubblici.

La quota associativa è inalienabile, non è trasferibile con atto gratuito o liberale oppure a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

5.2. In ogni caso è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di SM, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5.3. Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull'utilizzo del patrimonio sociale.

Art. 6 – Soci

6.1. Sono soci di diritto di SM i fondatori della stessa. Essi sono obbligati al pagamento di una quota associativa annuale deliberata dal Consiglio direttivo.

6.2. Possono divenire soci di SM le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di apposita richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e previa votazione favorevole dell'Assemblea, a fronte del versamento della quota sociale ordinaria annuale deliberata dal Consiglio direttivo.

6.4. La partecipazione all'Associazione non è trasferibile, neppure per successione.

6.5. La qualità di socio risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

6.6. I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

7.1. La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

7.2. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all'Associazione, oppure violi le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari. L'esclusione può essere deliberata anche per il mancato pagamento della quota sociale dopo un sollecito.

7.3. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.

7.4. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza annuale.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

10.1. Sono organi di SM:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- d) il Tesoriere.

Sono contestualmente chiamati alla carica di componenti del Consiglio direttivo: come Presidente Aljs Vignudelli; come Segretario Luca Vespignani; come Tesoriere Federico Pedrini.

Art. 11 - Assemblea

11.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

11.2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, fatta eccezione per il primo esercizio, e ad essa compete:

- l'approvazione del bilancio annuale e del rendiconto economico finanziario consuntivo per l'esercizio precedente e preventivo per quello in corso;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

11.3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.

11.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno da 1/3 (un terzo) dei componenti dell'Assemblea. La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi ai singoli soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per la riunione e può essere effettuata con ogni mezzo, anche telematico.

Art. 12 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

12.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

12.2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Un singolo socio può avere al massimo 3 deleghe.

12.3. Alle riunioni assembleari sono chiamati a intervenire il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 12-bis - Riunioni in video e teleconferenza

20.1. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, l'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i soci lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 13 - Diritto di voto

13.1. Ogni socio ha diritto ad un voto.

13.2. Le votazioni avvengono in forma palese.

Art. 14 - Presidenza dell'Assemblea

14.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti.

14.2. L'Assemblea nomina il Segretario. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

Art. 15 - Quorum costitutivi e deliberativi

15.1. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i Componenti un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Componenti presenti.

15.2. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

15.3. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

15.4. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i Componenti un segretario verbalizzante.

15.5. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti e delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

15.6. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

16.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 membri.

16.2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci.

16.3. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre.

16.4. I consiglieri successivamente nominati durano in carica 3 anni o per il diverso periodo di tempo stabilito dall'Assemblea, e sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall'Assemblea stessa. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri.

Art. 17 - Presidente

17.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente.

17.2. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre.

17.3. Il Presidente successivamente nominato dura in carica 3 anni o per il diverso periodo di tempo stabilito dall'Assemblea per i consiglieri ai sensi dell'art. 16.4 ed è sempre rieleggibile.

Art. 18 – Compiti del Presidente

18.1. Il Presidente ha il compito di:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- assumere, nei casi urgenti ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

18.2. La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Segretario o, in subordine, al Tesoriere.

18.3. Il Presidente può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica.

19.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato con qualsiasi mezzo, anche telematico, a tutti i consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a un giorno.

19.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Art. 20 - Riunioni in video e teleconferenza

20.1. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

21.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

21.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - Cooptazione di consiglieri

22.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea ordinaria.

22.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Poteri di gestione

23.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, nulla escluso o eccettuato.

23.2. Al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione

24.1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

Art. 25 - Esercizi sociali - Bilancio annuale d'esercizio

25.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre 2016.

25.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio annuale e il rendiconto economico finanziario consuntivo per l'esercizio precedente e preventivo per quello in corso accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa.

25.3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione.

25.4. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

26.1. Nel caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio

residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoga o comunque a fini di utilità sociale.

Art. 27 - Gratuità delle cariche

27.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate.

Art. 28 – Lavoro retribuito

28.1. L'Associazione può fare ricorso, in casi di particolare necessità, al lavoro retribuito secondo le forme previste dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi in materia di rapporto di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 29 - Rinvio

29.1. Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le associazioni e le organizzazioni non lucrative.

Bologna, 15 marzo 2021

Prof. Aljs Vignudelli

Prof. Luca Vespignani

Prof. Federico Pedrini